



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-566/17, 8 maggio 2019, ECLI: EU:C:2019:390	Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach contro Szeł Krajowej Administracji Skarbowej	II	Rinvio pregiudiziale	PL	Non ultima istanza- Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu	E. Sharpston	-	Neutralità – Legalità – Parità di trattamento	Imposta sul valore aggiunto – Spese miste – Assenza nella legislazione nazionale di criteri per la determinazione del pro-rata
<b>Classificazione</b>									
Diritto secondario - Imposte indirette (IVA)									
<b>Questione pregiudiziale</b>									
Se l'articolo 168, lettera a), della direttiva [IVA] nonché il principio di neutralità dell'IVA ostino ad una prassi nazionale consistente nel riconoscere il pieno diritto a detrazione dell'IVA assolta a monte, relativa all'acquisto di beni e di servizi utilizzati sia per operazioni del soggetto passivo soggette all'IVA (imponibili ed esenti), sia per operazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'IVA, in considerazione dell'assenza nella legislazione nazionale di metodi e di criteri di ripartizione degli importi dell'imposta assolta a monte in relazione ai suddetti tipi di operazioni									
<b>Dispositivo</b>									
L'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che osta a una prassi nazionale che consente al soggetto passivo di detrarre la totalità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) che ha gravato a monte sull'acquisto di beni e di servizi da parte di quest'ultimo al fine di effettuare sia attività economiche, soggette all'IVA, sia attività non economiche, che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'IVA, in ragione dell'assenza, nella normativa tributaria applicabile, di regole specifiche sui criteri e sui metodi di ripartizione che consentano al soggetto passivo di determinare la quota di tale IVA assolta a monte che dovrebbe essere considerata collegata, rispettivamente, alle sue attività economiche e alle sue attività non economiche.									
<b>Nota redazionale</b>									
Con la sentenza in esame, la seconda sezione della Corte di Giustizia ha ritenuto incompatibile con il diritto europeo l'orientamento giurisprudenziale polacco che – a fronte dall'assenza, nella legislazione nazionale, di criteri inerenti alla ripartizione degli importi di Iva assolti a monte a titolo di spese c.d. "miste" – consentiva la loro integrale detrazione. La Corte di Giustizia è stata investita della questione con rinvio pregiudiziale formulato dal <i>Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu</i> (Tribunale amministrativo del voivodato di Breslavia, Polonia), al fine di verificare la compatibilità di una simile prassi tanto con il principio di neutralità quanto con l'art. 168, lettera a), Direttiva 2006/112/CE. La vicenda ha coinvolto la <i>Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach</i> , un'associazione di Comuni preposta sia allo svolgimento di funzioni pubbliche (tra cui la gestione dei rifiuti urbani nei territori degli enti associati) sia alla fornitura di alcuni specifici servizi ai privati. Mentre le prime, finanziate tramite una specifica tassa, non costituivano attività economiche, le seconde assumevano rilevanza ai fini Iva. Pertanto, gli oneri sostenuti per il funzionamento dell'ente – non potendo essere imputati in via esclusiva né all'uno né tantomeno all'altro tipo di attività – dovevano essere qualificati quali spese miste. Sul punto, il diritto polacco, applicabile <i>ratione temporis</i> , nulla statuiva. In altri termini, non erano previsti criteri per determinare la quota parte di imposta riferibile alle attività rilevanti a fini Iva e conseguentemente detraibile. In simile prospettiva, nutrendo dubbi sugli importi IVA di cui era debitrice, l'associazione chiedeva un parere all'Amministrazione finanziaria ( <i>Szeł Krajowej Administracji Skarbowej</i> ). Quest'ultima, contrariamente all'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla Corte Suprema amministrativa ( <i>Naczelny Sąd Administracyjny</i> ) con la sentenza del 24 ottobre 2011, riteneva che la detrazione non potesse riguardare l'IVA complessivamente assolta, ma dovesse essere limitata alla parte riferibile all'attività economica, spettando al contribuente l'individuazione del criterio più adeguato per determinarne l'ammontare. Avverso tale parere è stato proposto ricorso. Senonché, il giudice nazionale investiva della questione la Corte di Giustizia. Quest'ultima – premessa l'illustrazione del fondamento giuridico, <i>id est</i> la neutralità, del sistema istitutivo dell'Iva – ha evidenziato come, nelle ipotesi in cui un soggetto passivo utilizzi beni e servizi per effettuare operazioni tanto economiche quanto non, gli articoli da 173 a 175 della Direttiva dettino alcune regole per determinare l'ammontare detraibile, che deve essere proporzionale al <i>quantum</i> relativo alle operazioni economiche rilevanti. Specularmente, le operazioni non rientranti nella sfera applicativa della Direttiva Iva devono essere escluse dal calcolo del pro-rata di detrazione previsto dalle disposizioni da ultimo citate (v., in tal senso, sentenza <i>Floridienne e Berginvest</i> , C 142/99 del 14 novembre 2000, EU:C:2000:623, punto 32; sentenza <i>Cibo Participations</i> , C 16/00 del 27 settembre 2001, EU:C:2001:495, punto 44; sentenza EDM, C 77/01 del 29 aprile 2004, EU:C:2004:243, punto 54). Ciò posto, la Corte ha ritenuto che la determinazione dei metodi e dei criteri di ripartizione, non trovando esplicita enunciazione nel diritto europeo, dev'essere rimessa al potere discrezionale degli Stati membri, i quali nell'esercitarlo devono tener conto tanto dello scopo quanto dell'impianto sistematico della Direttiva e, per l'effetto, prevedere modalità di calcolo che riflettano oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese sostenute (v., in particolare, sentenza <i>Gmina Ryjewo</i> , C 140/17 del 25 luglio 2018 EU:C:2018:595, punto 58 e giurisprudenza ivi citata). Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha concluso affermando che l'assenza di simile regolamentazione a livello nazionale non può valere a concedere al soggetto passivo il diritto alla detrazione integrale dell'Iva assolta a monte. Altrimenti argomentando, l'ampliamento del diritto in questione si porrebbe in contrasto coi principi fondamentali dell'Iva e si tradurrebbe di fatto nella concessione di un vantaggio incompatibile con la neutralità fiscale e, più in generale, con il principio di parità di trattamento.									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									